



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)

www.miramare.beniculturali.it

tel: 040.224143

e-mail: mu-mira@beniculturali.it

pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Determina a contrarre

Oggetto: Affidamento dei lavori di esecuzione delle indagini propedeutiche all'analisi e la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici presenti nel Parco del Castello di Miramare (1. Bagni ingresso, 2. Bagni parterre, 3. Kaffehaus, 4. Casa Schweitzer, 5. Casa Daneu, 6. Casa Spezzigu, 7. Casa Radonez, 8. Casa Sgaravatti, 9. Casa Jelinek, 10. Scuderie, 11. Portineria) e messa in sicurezza di alcuni di essi – Integrazione di impegno alla determina 221 del 30/12/2021.

Importo complessivo: pari a € 58.370,00 (Euro cinquantottomilatrecentosettanta/00) oltre ad IVA e contributi previdenziali se dovuti come per legge, compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili (per complessivi € 71.211,40 (setteantunomiladuecentoundici/40)

CIG: 928529322F

CUP: F98C18000160001

Termine conclusione lavori: 20/07/2022

Approvazione Ufficio contabilità: dd. 01/06/2022

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che con determina 221 del 30/12/2022 erano stati impegnati € 10.000,00 oltre ad IVA, sulla base delle seguenti premesse:

“CONSIDERATO che nel comprensorio del Parco di Miramare sono presenti numerosi edifici oltre al Castello, differenti tra loro per epoca di realizzazione, destinazione d’uso, stato di conservazione;

CONSIDERATO che alcuni di essi sono attualmente utilizzati e non necessitano di interventi, mentre altri non sono usufruiti e, invece, necessitano di manutenzioni o restauri;

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione indispensabile a garantire ed assicurare la piena funzionalità e sicurezza del comprensorio di Miramare;

CONSIDERATO che prossimamente saranno oggetto di restauro alcuni degli edifici minori del Parco, fino a pochi anni fa destinati ad alloggi per i custodi e da allora non utilizzati;

CONSIDERATA la necessità di elaborare calcoli necessari alla verifica di vulnerabilità sismica ai sensi delle norme vigenti degli edifici citati in oggetto, in considerazione del fatto che per nessuno di essi tale operazione è mai stata fatta;

CONSIDERATO che l’analisi e la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici devono essere precedute da indispensabili indagini propedeutiche e conoscitive;

CONSIDERATO che il dettaglio di tali indagini dovrà essere oggetto di specifiche indicazioni da parte del tecnico esterno incaricato del progetto per l’analisi e la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici;

CONSIDERATO che l’importo per tali indagini è stato preliminarmente stimato in € 10.000,00 (diecimila/00),

oltre ad IVA;”

CONSIDERATO che da successive indagini e sopralluoghi è emerso come i detti edifici presentano un grado di complessità superiore a quanto inizialmente preventivato e soprattutto caratteristiche costruttive differenti tra loro, e pertanto è stato necessario studiare in dettaglio ulteriori specifiche indagini per ognuno di essi;

CONSIDERATO, inoltre, che alcuni degli edifici presentano situazioni pericolosità dettate dall'inutilizzo, e pertanto necessitano di urgenti lavori di messa in sicurezza, al fine di garantire sia l'incolumità dei visitatori in prossimità di essi, che garantirne la conservazione;

CONSIDERATO pertanto che si è ritenuto opportuno studiare congiuntamente alle indagini sulla vulnerabilità sismica anche le operazioni di messa in sicurezza degli edifici che ne necessitano;

CONSIDERATO che a tal fine è stato interpellato in prima battuta l'impresa In Situ s.r.l., con sede in via Carlo Errera 14 a Trieste, in quanto vanta una lunga esperienza professionale nel campo della diagnostica su edifici storici;

VISTA l'offerta pervenuta dalla ditta, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 1983 del 31/05/2022, per un importo pari a € 58.370,00 (Euro cinquantottomilatrecentosettanta/00) oltre ad IVA e contributi previdenziali se dovuti come per legge, compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili;

CONSIDERATO che l'importo per l'esecuzione delle prestazioni richieste sulla base di confronto con altre simili lavorazioni pare congruo;

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali” e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208”, che all'articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, N. 169;

VISTO il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della Cultura;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell'incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l'art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 21 aprile 2021, Rep. n. 351, di rinnovo dell'incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO il D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone, tra l’altro, che: “l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto”, con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con L. 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

VISTO, altresì, l’art. 1 della L. 11 settembre 2020 n. 12, come modificato dalla L. 108/2021, il quale al comma 1 prevede che “in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.”, nonché il comma 2 ove si stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro”, procedendo anche senza consultazione di più operatori economici;

RITENUTO di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto come sopra specificato, risultando in linea con le esigenze istituzionali, e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l’attività amministrativa;

VISTO l’articolo 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con L. 6 luglio 2012, n. 94, ed ulteriormente modificato dal comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l’obbligatorietà, anche per l’Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ACCERTATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi a oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire, stante la particolare tipologia del comparto museale di cui trattasi;

CONSIDERATO che il preventivo così come presentato dal suddetto operatore economico, risulta bene rispondere alle esigenze specifiche del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare per competenza specifica, capacità tecnica nonché esso si configura come migliore offerta in termini di rapidità, efficienza ed economicità e qualità nei termini del servizio richiesto;

CONSIDERATA la specifica preparazione tecnica pregressa di tale operatore economico, il cui profilo professionale evidenzia una significativa esperienza ed un elevato livello tecnico e qualitativo degli incarichi affidati nel pregresso e constatata la congruità dei prezzi;

INDIVIDUATO il soggetto esterno a cui affidare i lavori necessitati nella ditta In Situ s.r.l., con sede in via Carlo Errera 14, 34147 – Trieste, C.F e P.I. 01133420321;

TENUTO CONTO dell’obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall’importo dell’appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione;

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio;

CONSIDERATO che la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO che la verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico ha dato esito positivo con Protocollo INAIL 31550037 dd. 21/02/2022;

VISTO l'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione è nominato, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare direttamente ad In Situ s.r.l., con sede in via Carlo Errera 14 a Trieste, C.F e P.I. 01133420321, il lavoro in oggetto da eseguire con ogni urgenza e comunque entro il 20/07/2022. Tali interventi sono descritti nell'offerta, prot. 1983 del 31/05/2022, del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, che qui viene integralmente richiamata;
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Francesco Krecic, (mail: francesco.krecic@beniculturali.it);
4. di impegnare - oltre all'importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) più IVA già impegnato con la determina 221 del 30/12/2021 - ulteriori € 48.370,00 (Euro quarantottomilatrecentosettanta/00) oltre a IVA e oneri, per **complessivi € 59.011,40 (Euro cinquantanovemilaundici/40)**, compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili a fronte delle suddette lavorazioni. Tale importo verrà impegnato sul capitolo di bilancio dell'Ente **n. 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione di beni immobili"**, esercizio finanziario **2022**, a valere sui fondi vincolati **"Verifica del rischio sismico e riduzione della vulnerabilità"** ai sensi della L. 232/2016;
5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che la liquidazione avverrà in una unica soluzione a presentazione da parte dell'operatore economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura;
7. di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione, accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della società incaricata;
8. di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;
9. che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della L. 10/08/2010 n.136 e s.m.i., nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi contrattuali.

Il Direttore
Andreina Contessa, Ph.D.